



ALLEGATO 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

(01/2012) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L’ATENEIO.

CIG 45930321E9.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Premesse	3
Art. 2 - Oggetto e finalità	3
Art. 3 - Importo dell'accordo quadro	4
Art. 4 - Durata	4
Art. 5 - Direttore dell'esecuzione	5
Art. 6 - Prezzo del servizio	5
Art. 7 - Modalità di espletamento del servizio	6
Art. 8 - Obblighi dell'Agenzia	8
Art. 9 - Obblighi dell'Università	8
Art. 10 - Verifica di conformità	8
Art. 11 - Modalità dei pagamenti	9
Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 13 - Revisione del prezzo	10
Art. 14 - Sospensioni del servizio, interruzioni e sostituzioni	10
Art. 15 - Divieto di modifiche	11
Art. 16 - Varianti	11
Art. 17 - Divieto di cessione	12
Art. 18 - Osservanza di norme e regolamenti	12
Art. 19 - Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori	12
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari	13
Art. 21 - Trattamento dei dati	13
Art. 22 - Cauzione definitiva	13
Art. 23 - Recesso	13
Art. 24 - Risoluzione	14
Art. 25 - Penali	15
Art. 26 - Divieto di subappalto	15
Art. 27 - Domicilio	16
Art. 28 - Foro competente	16
Art. 29 - Norme finali	16
Art. 30 - Registrazione	16

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

OPERATORE ECONOMICO: ----- - Via ----- - - C.F. e P.I. -----

IMPORTO PRESUNTO: EURO ----- (compresa Iva 21%).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno 2013 (duemilatredecim) il giorno ---- (-----) del mese di -----, in Genova, al palazzo Ateneo, Via Balbi, 5 sede degli Uffici del Rettorato di questa Università degli Studi, avanti a me Dott. -----, Funzionario di questa Università e come tale delegato con Decreto Rettorale n. 26 del 25.01.2005 a ricevere gli atti e contratti che si stipulano nell'interesse della predetta Università, a norma dell'art. 31 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con -----, sono comparsi: da una parte il Prof. -----, nato a ----- il -----, Magnifico Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Genova (C.F. 00754150100) qui nella sua espressa qualità di Legale Rappresentante dell'Università stessa, domiciliato per la carica presso questa Università in Via Balbi 5 – Palazzo Ateneo, e dall'altra parte il Sig.-----, nato a ----- il -----, qui nell'espressa qualità di -----, dell'Impresa----- - con sede in ----- - C.F. e P.I. ----- giusto quanto risulta dal -----

Con il mio consenso le Parti rinunciano ai testimoni.

P R E M E S S O

C H E il Consiglio di Amministrazione nella seduta del ----- ha deliberato l'-----secondo le prescrizioni contrattuali dello schema di accordo quadro allegato alla proposta di delibera, per una previsione di spesa di EURO € 2.610.000 oltre IVA, da affidarsi mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, la spesa graverà sul Cap. ----- per gli esercizi -----;

C H E a seguito di quanto sopra, l'Amministrazione Universitaria ha indetto per l'affidamento dell'appalto procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 83, del D.lgs. n. 163/06, così come deciso nella deliberazione a contrarre;

C H E il Responsabile Unico del Procedimento nominato con la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del -----, in data ----- ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto del servizio in epigrafe all'Impresa ----- che ha conseguito il punteggio di -----/100;

C H E con D.D.G. n. ----- in data ----- è stata approvata la predetta aggiudicazione provvisoria dell'appalto oggetto del presente atto a favore dell'Impresa -----, dichiarando contestualmente l'aggiudicazione definitiva alla medesima Impresa e che con D.D.G. n. ----- in data ----- è stata dichiarata efficace ed esecutiva l'aggiudicazione di cui al sopraccitato D.D.G. n. ----- del -----;

C H E con nota in data ----- il Dirigente del Dipartimento ----- ha attestato il permanere della copertura finanziaria per l'onere derivante dal presente contratto;

C H E è stata confermata, relativamente alla fase della stipulazione del presente contratto, la regolarità contributiva dell'Impresa ----- mediante D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data -----

C H E in data ----- è stata rilasciata dalla Prefettura di ----- l'informazione antimafia dalla quale non risulta nulla a carico dell'Agenzia;

oppure

C H E in considerazione dell'informativa antimafia non ancora acquisita (art. 10 del D.P.R. n. 252/98), il presente contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1353 del codice civile. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del D.P.R. n. 252/98 e 1373 del codice civile, l'Università potrà recedere dal contratto con l'obbligo di corrispondere all'Agenzia ----- il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla data del recesso ed il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.

C H E le parti intendono fare risultare dal presente Accordo Quadro le condizioni ivi stabiliti;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi di Genova affida, in conformità con le modalità previste dal Decreto legislativo 10 Settembre 2003 n. 276, all'Impresa ----- (di seguito Agenzia), in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'appalto relativo al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, di figure professionali ascrivibili alla categoria C, posizione economica C1, con inquadramento e trattamento economico riferito al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Università.
2. Il ricorso al suddetto servizio ha la finalità di procurare all'Amministrazione uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio, di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni). Il servizio comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale medesimo.

Art. 3 - Importo dell'accordo quadro

1. L'importo complessivo dell'accordo quadro è di € 2.610.000 = (870.000,00 x 3 anni), IVA esclusa sulla parte imponibile, comprensivo di eventuali buoni pasto, ore di lavoro straordinario e rimborsi a qualunque titolo, finalizzato alla somministrazione di complessive 23 unità di personale all'anno. Il monte ore complessivo annuo è pari a 38.088, ottenuto moltiplicando il numero ore di lavoro (1656), di cui al successivo art. 6 comma 1 e 2, per le 23 unità previste. Il costo orario pari a € 22,84 costituisce il limite massimo di spesa. Inoltre l'importo complessivo dell'accordo quadro ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore reale sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; il numero delle prestazioni sarà determinato dall'Università in relazione alle concrete esigenze riscontrate. L'Università, nel corso del periodo della fornitura, potrà provvedere a variazioni nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010. Resta ferma la possibilità per l'Università di non attivare la somministrazione o di ricorrere ad essa solo in modo parziale, in ragione delle eventuali diverse necessità che si verificassero nel corso di validità dell'accordo quadro, tenuto conto delle disponibilità finanziarie nel Bilancio di Ateneo e di eventuali novità legislative. In presenza di tali limitazioni, pertanto, l'Agenzia non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quello sopra indicato in € 2.610.000,00.

2. Il costo orario corrisposto all'Agenzia ammonta a € -----ed è calcolato moltiplicando il costo orario derivante dall'applicazione del CCNL di comparto così come riportato al successivo art. 6 per il moltiplicatore pari a ----- offerto dall'Agenzia in sede di gara.

3. I singoli contratti di somministrazione di lavoro temporaneo saranno conclusi a tutti gli effetti tra l'Università e l'Agenzia attraverso l'emissione degli ordinativi di somministrazione secondo le modalità ed i termini indicati nel successivo art. 7, comma 1, fermo restando l'osservanza delle norme del presente accordo quadro.

Art. 4 - Durata

1. L'accordo quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio come risultante da un apposito verbale di inizio delle attività predisposto tra le parti. Tuttavia l'Università si riserva, in relazione a proprie future esigenze, di estendere la durata temporale dell'accordo quadro, in caso di residua capienza dell'importo, di ulteriori 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della prima scadenza contrattuale sopra indicata e comunque entro i limiti di cui all'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010. Il ricorso a tale estensione verrà comunicato dall'Università all'Agenzia tramite raccomandata A/R entro 30 giorni solari precedenti alla data di prima scadenza dell'accordo quadro.

Art. 5 - Direttore dell'esecuzione

1. L'Università, prima dell'esecuzione dell'accordo quadro, nominerà un direttore dell'esecuzione che provvede ai compiti di cui all'art. 301 del D.P.R. n. 207/2010 e agli altri compiti previsti dal Regolamento ed in generale a monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dell'accordo quadro.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.
3. Dopo la stipula del presente accordo quadro, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 302, comma 1, del DPR n. 207/2010.

Art. 6 - Prezzo del servizio

1. L'importo lordo orario di un lavoratore di categoria C, posizione economica C1, riferito al CCNL 2006-2009 II BIENNIO ECONOMICO 2009-2010 sottoscritto il 12.3.2009, è determinato come segue:

Stipendio A.L.	€ 12.242,28
Indennità integrativa speciale (I.I.S.) A.L.	€ 6.372,72
Acconto contratto A.L.	€ 139,56
13 a Stip.	€ 1.020,19
13 a I.I.S.	€ 531,05
Indennità di Ateneo	€ 1.643,57
Indennità accessoria	€ 1.320,00
TOTALE LORDO DIPENDENTE ANNUO	€ 23.269,37
Numero ore di lavoro	1656
Importo lordo orario	€ 14,05

2. Il "Numero ore di lavoro" della tabella di cui al presente comma è ottenuto in base al seguente calcolo:
 $n. 52 \text{ settimane annuali} - n. 6 \text{ settimane di ferie e festività sopresse (26 giorni di ferie + 4 giorni di festività sopresse)} = n. 46 \text{ settimane lavorate} \times 36 \text{ ore settimanali}$
3. L'importo lordo orario comprende, pertanto, in aggiunta alle voci di cui sopra anche il rateo ferie e festività sopresse.
4. Per le eventuali ore straordinarie, che devono essere sempre autorizzate dall'Università, si applica l'aumento percentuale previsto dal CCNL, comparto Università.
5. I costi definiti dal moltiplicatore, di cui all'art. 3 comma 2, che l'Agenzia presenterà nella propria offerta economica, secondo le modalità predisposte dal Disciplinare di gara, dovranno tener conto dei seguenti oneri:
 - contributi INPS,
 - rateo TFR,

- oneri INAIL,
- fondi FORMATEMP ed EBITEMP,
- margine di agenzia.

6. Al fine del computo delle ore effettuate, il lavoratore somministrato dovrà sottoscrivere e trasmettere all'Agenzia, entro i primi 2 (due) giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, un foglio presenze mensile indicante gli orari di entrata ed uscita giornalieri nonché le assenze (espresse in ore) a qualunque titolo effettuate; tale scheda sarà vidimata dal Responsabile dell'ufficio ove presta l'attività lavorativa.

7. Resta inteso che l'Università corrisponderà all'Agenzia unicamente il corrispettivo per le ore effettivamente prestate da parte del singolo lavoratore, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte del lavoratore medesimo.

8. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

9. Il lavoratore in servizio a tempo pieno avrà diritto ad un massimo di n. 2 buoni pasto settimanali in corrispondenza dei rientri pomeridiani. Le modalità di fruizione saranno le medesime previste per i dipendenti universitari. L'attuale valore dei buoni pasto è pari a € 7,00. Sull'importo compreso tra € 5,29 e € 7,00 devono essere operate le ritenute di legge. L'Agenzia dovrà provvedere all'erogazione dei buoni pasto maturati che saranno fatturati all'Università, secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 4.

Art. 7 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente accordo quadro e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'Università procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, all'attivazione delle somministrazioni di lavoro mediante apposite richieste scritte, a firma del Dirigente competente, indirizzate all'Agenzia.

L'Agenzia dovrà evadere la richiesta fornendo il prestatore di lavoro entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi;

b) l'Università dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione con le seguenti informazioni:

- motivazione del ricorso alla somministrazione;
- descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento e grado di esperienza richiesta;
- titolo di studio corrispondente al profilo professionale richiesto;
- modalità e durata della prestazione lavorativa;

- sede e orario di lavoro;
 - referente dell'Università;
 - dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Università inquadrati nel medesimo profilo;
- c) l'Agenzia dovrà far pervenire tempestivamente entro 5 (cinque) giorni un numero minimo di tre curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, di personale immediatamente disponibile alla presa di servizio. Sulla base dei curricula inviati, l'Università potrà richiedere all'Agenzia l'organizzazione di colloqui conoscitivi. Successivamente all'invio dei curricula e/o allo svolgimento dei colloqui, l'Università – fatta salva la facoltà di richiedere l'invio di ulteriori curricula – comunicherà all'Agenzia il nominativo del soggetto selezionato;
- d) i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del comparto Università, in conformità a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo vigenti;
- e) i prestatori di lavoro dovranno prestare la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Università e sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di Regolamento applicate ai lavoratori dell'Università, nonché sono soggetti alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
- f) l'orario di lavoro sarà uniformato all'orario di servizio dei dipendenti dell'Università;
- g) l'Agenzia si impegna a dare comunicazione all'Università dell'eventuale assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal settimo giorno, previa richiesta dell'Università;
- h) il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL e da eventuali contratti integrativi in vigore per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi i miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- i) la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione;
- j) la contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta della fornitura;
- k) eventuali indennità, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore, non compresi nelle spettanze, saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Università, a seguito di ricevimento di fattura a conguaglio;
- l) l'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Università e ne sosterrà gli oneri finanziari derivanti;
- m) il personale richiesto dall'Università dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento;
- n) il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo;
- o) il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento

del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;

- p) l'Università dovrà corrispondere all'Agenzia il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
- q) nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze dell'Università.

2. Tutte le informazioni saranno date per iscritto, di norma via fax o posta elettronica, agli indirizzi comunicati dall'Agenzia, ed eventualmente anticipate telefonicamente.

Art. 8 - Obblighi dell'Agenzia

1. L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire all'Università, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
2. L'Agenzia deve informare e formare professionalmente i lavoratori somministrati, secondo il progetto di formazione proposto in sede di offerta tecnica, fornendo anche la prescritta formazione in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 276/2003.

Art. 9 - Obblighi dell'Università

1. L'Università si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare e i relativi trattamenti retributivi anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali o del diverso periodo di durata del rapporto.
2. L'Università è tenuta al pagamento di retribuzioni e contributi nel caso di inadempienze da parte dell'Agenzia aggiudicataria. Si procederà ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.
3. L'Università garantisce al lavoratore il diritto di prestare la propria attività lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto individuale, salvo i casi di mancato superamento della prova o di giusta causa di recesso o di sostituzione.
4. L'Università informa tempestivamente e per iscritto l'Agenzia in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi di legge.

Art. 10 - Verifica di conformità

1. L'esecuzione dell'appalto sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle

condizioni ed ai termini stabiliti nell'accordo quadro.

2. E' fatta salva la possibilità di effettuare, controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, a discrezione dell'Università.
3. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro con cadenza trimestrale.
4. L'Università si riserva, inoltre, di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.
5. L'accordo quadro è altresì, soggetto a verifica di conformità definitiva ai sensi dell'art. 318 del D.P.R. n. 207/2010.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della procedura di verifica di conformità si applicano gli artt. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11 - Modalità dei pagamenti

1. Il pagamento del servizio avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore e previa verifica di conformità. Decorso il suddetto termine, saranno applicati gli interessi legali stabiliti dalla legge. Il pagamento sarà disposto mediante bonifico bancario presso ----- come indicato dall'Agenzia ----- in data ----- - tramite l'Istituto Cassiere dell'Università Banca CARIGE S.p.A. - Agenzia 41 - Via G. D'Annunzio 39.
2. Il termine di pagamento di cui al precedente comma è dovuto al tempo necessario ai competenti Uffici per poter controllare che le singole fatture, emesse mensilmente per ciascun lavoratore somministrato, siano corrette, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa concordata, alla verifica delle commissioni di servizio applicate, alla fatturazione delle ore realmente lavorate da ciascun lavoratore ed al regolare versamento dei contributi previdenziali.
3. Il pagamento è subordinato all'emissione del certificato di conformità del servizio a norma del precedente art. 10, alla verifica della regolarità contributiva e all'esito positivo delle verifiche di cui al successivo comma 6.
4. Sull'importo netto di ciascun pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate a conclusione dell'accordo quadro a seguito di verifica di conformità definitiva e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. L'Agenzia provvederà all'emissione di singole fatture analitiche mensili per ciascun lavoratore somministrato. Ogni fattura, per essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dal foglio presenze mensile di cui all'art. 6, comma 6. Inoltre ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
 - numero del contratto, nominativo del lavoratore, codice CIG;
 - numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, evidenziando separatamente le ore ordinarie e le ore straordinarie, quest'ultime solo se preventivamente autorizzate dall'Università;
 - tariffa oraria, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;

- totale costo del lavoro;
- la remunerazione del servizio reso dall'Agenzia (al quale applicare l'IVA), con esclusione del costo delle prestazioni straordinarie e del costo relativo alla fornitura di buoni pasto;
- i buoni pasto corrisposti al dipendente;
- il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo del contratto;
- il costo di tutti i contributi di legge a carico dell'Agenzia, comprensivi anche di TFR, Inail, Ebitemp e Formatemp.

5. In applicazione della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 2/DPF del 12.2.2008 e della Circolare ministeriale n. 263/E punto 2.9 sull'imposta Regionale sulle attività Produttive (IRAP), e al fine di consentire all'Università, in qualità di soggetto passivo, l'adempimento annuale della dichiarazione IRAP, l'Agenzia si impegnerà a fornire l'adeguata documentazione.

6. Trimestralmente, per ciascuna unità di personale, l'Università provvederà all'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità del versamento dei contributi di cui sopra agli enti ed istituti assistenziali e previdenziali; in difetto, non si procederà alla liquidazione delle fatture, senza che l'Agenzia possa avere nulla a pretendere.

Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 13 - Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.
2. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall'Istat.

Art. 14 - Sospensioni del servizio, interruzioni e sostituzioni

1. L'Agenzia non può sospendere la fornitura del servizio in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università.
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Agenzia costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Università di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro per colpa. In tal caso l'Università si

riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Agenzia per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

3. L'Università si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.

4. L'interruzione della singola fornitura di lavoro temporaneo, secondo motivata decisione dell'Università, comporterà comunque il diritto dell'Agenzia ad ottenere il pagamento del corrispettivo effettivamente reso fino al momento dell'interruzione.

5. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore temporaneo somministrato o all'Agenzia, su richiesta dell'Università, la medesima Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Art. 15 - Divieto di modifiche

1. Nessuna variazione o modifica all'accordo quadro può essere introdotta dall'Agenzia, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Università nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 16 - Varianti

1. L'Università può introdurre variazioni all'accordo quadro nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro;
- d) nell'esclusivo interesse dell'Università, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Inoltre l'Agenzia ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
3. Nei casi elencati alle lettere *a), b), c)*, l'Università può chiedere all'Agenzia, ai sensi del comma 4 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dall'accordo quadro.
4. L'Agenzia è tenuta ad eseguire la suddetta prestazione, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'accordo quadro originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite l'Università procederà alla stipula di un atto aggiuntivo all'accordo quadro dopo aver acquisito il consenso dell'Agenzia.

Art. 17 - Divieto di cessione

1. Il presente accordo quadro non è cedibile.
2. In caso di cessione l'Università procederà all'automatica risoluzione dell'accordo quadro e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. 18 - Osservanza di norme e regolamenti

1. L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Università rinvia:
 - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
 - disposizioni previste dalla Legge 12.3.1999, n. 68;
 - disposizioni in materia di sicurezza e previdenza e assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
 - disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
 - disposizioni in materia di antimafia;
 - disposizioni del codice civile.
2. Per quanto non risulta contemplato nel presente accordo quadro, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14.2.2003, n. 30, e al D.Lgs n. 276/2003.

Art. 19 - Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori

1. Sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.
2. L'Agenzia deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di

sicurezza ed igiene del lavoro. L'Agenzia è tenuta ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale che i prestatori svolgeranno presso l'Amministrazione e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, richiamate in questo articolo, determinano la risoluzione del contratto.

4. L'Università non ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) in quanto, considerata la natura delle prestazioni previste dal presente accordo quadro, non ravvisa l'esistenza di rischi da interferenza.

Art. 20 - Provvedimenti disciplinari

1. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, su segnalazione dell'Università, che comunicherà tempestivamente, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 21 - Trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali e ad osservare la massima riservatezza riguardo alle notizie, di qualsiasi natura, acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità da quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.

Art. 22 - Cauzione definitiva

1. A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali l'Agenzia, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ha costituito la seguente garanzia¹: ----- agli atti dell'Università.

2. Qualora l'Università escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Università.

3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'accordo quadro nei modi e nei tempi previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 23 - Recesso

1. L'Università ha facoltà di recedere dall'accordo quadro in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 134 del D. Lgs. n.163/2006.

¹ La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

2. L'intenzione di recedere dall'accordo quadro sarà comunicata all'Agenzia con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. Trascorso tale periodo, l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 24 - Risoluzione

1. Oltre ai casi previsti negli artt.135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, l'Università potrà risolvere di diritto l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Agenzia con raccomandata A./R, nei seguenti casi:

- a) sospensione del servizio a seguito di decisione unilaterale dell'Agenzia;
- b) cumulo delle penali comminate pari o superiore al 10% dell'importo dell'accordo quadro;
- c) violazione del divieto di subappalto di cui all'art. 26;
- d) documento unico di regolarità contributiva dell'Agenzia negativo per due volte consecutive secondo le modalità previste all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- e) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) mancato rispetto in ordine al pagamento delle retribuzioni e al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- h) cessione di contratto o di azienda;
- i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università, ai sensi del precedente art. 22;
- j) inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza richiamate all'art. 19 dell'accordo quadro;
- k) comportamenti antisindacali o discriminatori nei confronti del soggetto da somministrare o in somministrazione;
- l) reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni;
- m) ogni altro caso di grave negligenza nello svolgimento del servizio, tale da inficiare le condizioni di credibilità dell'impresa nei confronti dell'Università.

3. Nel caso di risoluzione, l'Agenzia ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro.

4. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della fideiussione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

5. In ogni caso, l'Agenzia dovrà comunque proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Università, provocare danno alla stessa.

Art. 25 - Penali

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente accordo quadro, l'Università invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'Agenzia, che dovranno comunque pervenire entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

Descrizione	Penalità
Violazione dei termini di cui all'art. 7, comma 1, lett. a)	0,3 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo
Violazione dei termini di cui all'art. 7, comma 1, lett. c)	0,3 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo
Violazione dei termini di cui all'art. 7, comma 1, lett. g)	0,3 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. m)	0,3 per mille dell'importo contrattuale netto
Violazione dei termini di cui all'art. 8, comma 1	0,3 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto delle modalità di fatturazione di cui all'art. 11, comma 4	0,3 per mille dell'importo contrattuale netto

3. L'Università procederà al recupero della penalità, previa comunicazione con raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
5. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione dell'accordo quadro per grave inadempimento.

Art. 26 - Divieto di subappalto

1. A tutela dell'interesse dell'Università a che il servizio venga svolto direttamente dall'aggiudicatario e non possa essere subappaltato a soggetti di cui non sia stata riscontrata l'idoneità tecnica e l'affidabilità, è fatto divieto assoluto all'Agenzia di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei servizi compresi nell'accordo quadro, pena il diritto della stessa Università alla risoluzione dell'accordo quadro e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa; la violazione di

tale obbligo comporterà in ogni caso da parte dell'Università a titolo di sanzione, l'immediato incameramento della cauzione.

Art. 27 - Domicilio

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Agenzia elegge domicilio legale in

Art. 28 - Foro competente

1. Per qualunque controversia nascente dal presente accordo quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 29 - Norme finali

1. Si dà atto dell'assenza di rischi da interferenze e pertanto non è necessaria la redazione di apposito DUVRI.
2. Per quanto non previsto dal presente accordo quadro, valgono le disposizioni del D. Lgs. n. 163/06, del D.P.R. n. 207/2010, del Codice Civile, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Genova, del Manuale di Amministrazione, del Capitolato generale per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato (D.M. 28 ottobre 1985) e delle vigenti norme di contabilità pubblica.
3. Tutte le spese e tasse inerenti il presente accordo quadro sono a carico totale dell'Agenzia. Sono pure a carico dell'Agenzia tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di conformità finale.
4. Per il caso di mancato versamento, l'Università ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 30 - Registrazione

1. Per la registrazione del presente accordo quadro, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.04.1986, n. 131.
2. Richiesto io, Ufficiale Rogante, ricevo il presente accordo quadro del quale ho dato lettura ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e ne confermano l'accettazione.
3. Dopo di che l'accordo quadro viene firmato dai contraenti e da me Ufficiale Rogante. Questo atto, scritto da persona di mia fiducia in n. --- fogli di carta bollata, occupa n. ---- pagine di cui la pagina ----- fino qui.

Genova,

Per accettazione delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile:

- Articolo 7 dell'accordo quadro: Modalità di espletamento del servizio
- Articolo 8 dell'accordo quadro: Obblighi dell'Agenzia
- Articolo 23 dell'accordo quadro: Recesso
- Articolo 24 dell'accordo quadro: Risoluzione
- Articolo 25 dell'accordo quadro: Penali
- Articolo 28 dell'accordo quadro: Foro competente

p.l'Impresa -----

(-----)

p. il contratto

IL RETTORE

(G. Deferrari)

p. l'Impresa-----

(-----)

L'UFFICIALE ROGANTE